

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2001 che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali ⁽⁵⁾, prevede come data limite il 14 settembre 2001 per la presentazione delle domande dei titoli d'esportazione. Tale data limite comporta l'impossibilità pratica di utilizzare i titoli richiesti tra il 15 e il 20 settembre 2001 a causa del termine di tre giorni lavora-

tivi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95.

- (2) Occorre pertanto sostituire la data del 14 settembre 2001 con quella del 7 settembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2001 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti indicati in allegato, le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 7 settembre 2001, è limitata al 15 settembre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 27.